



A	
30/02/08	
822	

#### **ACCORDO**

#### TRA

il MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI nella persona del Sottosegretario di Stato, prof Ferruccio FAZIO, d'ora in avanti denominato "Ministero"

 $\mathbf{E}$ 

l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DENTISTI FTALIANI (ANDI) con sede legale in Roma, Lungotevere Sanzio, 9, nella persona del Presidente, dott. Roberto CALLIONI

l'ASSOCIAZIONE ODONTOIATRI CATTOLICI ITALIANI (OCI), con sede legale in Roma, via Nurallao, 15, nella persona del segretario Gen dott Franco CONDO', su delega del legale rappresentante

d'ora in avanti denominate "Associazioni"

#### **PREMESSO**

- che nell'ambito delle cure odontoiatriche, in Italia, l'offerta pubblica risulta carente, specialmente per le fasce di età più vulnerabili rappresentate dagli individui in età evolutiva (0-14 anni) e dalle persone ultrasessantacinquenni;
- che sono queste le fasce di età dove è prioritario, anche con finalità di prevenzione, contrastare particolarmente l'incidenza di patologie del cavo orale, quali la carie, la malattia parodontale e l'edentulismo;
- che l'accesso alle prestazioni pubbliche è di fatto limitato solo ad alcune categorie di soggetti, previo pagamento di ticket e, in alcuni casi, con lunghe liste di attesa;
- che i trattamenti odontoiatrici più richiesti nell'ambito del settore pubblico ambulatoriale sono: ablazione tartaro, otturazioni, estrazioni ed applicazione di protesi mobili;
- che è fondamentale favorire la cultura della prevenzione in campo odontostomatologico anche in quelle fasce di popolazione che allo stato attuale non accedono alle prestazioni, principalmente a causa di una limitata disponibilità economica, con l'obiettivo anche di poter intercettare, precocemente, qualsiasi forma di lesione precancerosa tumorale in atto:

39

che compito delle istituzioni pubbliche deve essere non solo l'organizzazione di servizi efficienti ed efficaci, ma anche la creazione di un sistema complessivo di presa in carico dei bisogni dei cittadini;

- che il settore pubblico, per poter offrire un servizio efficiente ed efficace, deve essere opportunamente potenziato in termini strutturali mettendo a frutto le potenzialità umane presenti; deve altresì consentire che le stesse in un processo organico di ridefinizione e di armonizzazione delle risorse, rappresentino il riferimento costante per la soddisfazione della domanda di "Odontoiatria Sociale" volta a coprire i bisogni delle fasce di indigenti;
- che il prendersi in carico quanti ne abbiano necessità significa promuovere una cultura della solidarietà e del senso di responsabilità;
- che la carenza di risorse economiche rispetto alla domanda rende particolarmente difficoltoso definire percorsi alternativi validi ed efficienti per erogare prestazioni alle fasce di popolazione più vulnerabili;
- che i principi di libera scelta del medico curante (presupposto di quel rapporto imprescindibile che è l'Alleanza Terapeutica) devono essere garantiti anche con l'apporto della proficua compartecipazione dei liberi professionisti;
- che, inoltre, è intento delle Parti porre in essere iniziative di carattere solidaristico che, nel pieno rispetto della volontarietà di adesione, siano idonee a garantire un più facile accesso ad alcune terapie essenziali per i cittadini in particolari situazioni di vulnerabilità economica;
- che, in particolare, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in collaborazione con le Associazioni Professionali più rappresentative resesi disponibili, nell'ambito delle sue competenze istituzionali, intende attivarsi al fine di potenziare, presso tutti gli operatori del settore, l'attivazione di iniziative di offerta di prestazioni effettuate volontariamente a onorari ridotti rispetto a quelli mediamente praticati;
- che a tal fine appare utile ed opportuno avviare, in via sperimentale, un programma di collaborazione per garantire l'accesso alle cure odontoiatriche di qualità anche a soggetti svantaggiati mediante l'erogazione di alcune definite prestazioni professionali comprese in un apposito elenco;
- che risulta opportuno definire i termini generali di tale collaborazione

Tanto premesso, tra il Ministero e le intestate Associazioni

# SI CONVIENE QUANTO SEGUE

art. 1 (Finalità ed oggetto)

Nell'ambito degli obiettivi indicati nelle premesse che costituiscono parte integrante del presente Atto, le Associazioni di categoria firmatarie (d'ora in avanti "Le Parti") con il presente Accordo si impegnano nei confronti del Ministero a favorire l'accesso alle cure odontoiatriche per particolari categorie svantaggiate, invitando in particolare i professionisti esercitanti legalmente l'odontoiatria a prestare le cure comprese in un apposito elenco ad un onorario di riferimento ridotto rispetto a quelli mediamente praticati.

#### art. 2 (Prestazioni)

Le prestazioni soggette ad onorario di riferimento sono le seguenti:

- 1 visita odontoiatrica, ablazione tartaro e insegnamento igiene orale (cumulative);
- 2 sigillatura dei solchi dei molari e premolari;
- 3. estrazione di elementi dentari parodontalmente compromessi e/o non recuperabili con metodiche di conservativa;
- 4 protesi parziale in resina con ganci a filo;
- 5 protesi totale in resina.

# art. 3 (Onorari di riferimento)

Per ciascuna delle prestazioni professionali indicate nell'articolo 2 saranno applicati onorari uniformi omnicomprensivi derivanti da una riduzione delle parcelle medie ricavate statisticamente

Gli onorari di cui al presente articolo valgono esclusivamente nell'ambito del presente accordo e non possono essere utilizzati per altre finalità, né concorrere alla formazione di tariffe per qualsiasi altro scopo, comprese le convenzioni di qualsivoglia natura poste in essere da soggetti, privati e pubblici, operanti nel settore

La tabella degli onorari è così stabilita:

1 visita odontoiatrica, ablazione del tartaro e insegnamento igiene orale en	JIO	80,00;
2 sigillatura dei solchi dei molari e premolari eu	110	25,00;
3 estrazione di elemento dentario compromesso eu	11.0	60,00;
4 protesi parziale in resina con ganci a filo (per arcata) eu	110	550,00;
5 protesi totale in resina (per arcata) eu	110	800,00

Gli onorari di riferimento, sono da intendersi come limite massimo e possono essere modificati in qualsiasi momento d'intesa tra le Parti con appositi accordi di revisione.

Resta ferma la facoltà dei singoli professionisti aderenti all'iniziativa, specialmente in relazione alle particolari condizioni del mercato locale, di applicare onorari inferiori a quelli stabiliti nella tabella, con l'obbligo però di rispettare la parità di condizioni nella prestazione professionale, che dovrà comunque essere resa nel rispetto degli standard stabiliti dal presente Accordo e da qualunque altro atto derivante dalla esecuzione di esso

#### art. 4 (Beneficiari)

Delle prestazioni ad onorario di riferimento di cui al precedente art. 2 possono beneficiare esclusivamente:

- soggetti individuati sulla base dei criteri, modalità e condizioni successivamente definiti con le modalità di cui all'art 6 del presente Accordo o, in mancanza, quelli aventi diritto all'esenzione totale dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per fasce di età e per prestazioni specialistiche in relazione a patologie croniche e/o invalidanti;
- 2 soggetti con indice di misura della condizione economica-patrimoniale (ISEE) non superi ad euro 8 000,00 (euro ottomila), indipendentemente dall'età;



N

donne in gravidanza, limitatamente alla visita odontoiatrica con ablazione tartaro ed insegnamento dell'igiene orale

pazienti aventi diritto alle prestazioni con onorario di riferimento dovranno rendere, all'odontoiatra curante apposita Dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto notorio ai sensi degli articoli 2, 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'appartenenza alle categorie individuate nel presente articolo. Tale dichiarazione dovrà essere conservata dall'odontoiatra a dimostrazione dell'emissione della parcella ad onorario ridotto.

#### art. 5 (Obblighi)

L'adesione da parte dei professionisti alle previsioni del presente Accordo, ha luogo esclusivamente su base individuale, volontaria e revocabile, e comporta l'integrale obbligo di osservanza di quanto in esso stabilito

L'adesione è riservata ai professionisti regolarmente iscritti all'Albo degli odontoiatri ed esercitanti in regime di libera-professione.

L'adesione all'Accordo da parte del singolo professionista non modifica la natura del proprio studio odontoiatrico privato e non configura lo stesso come "struttura di pubblica utilità" obbligatoriamente aperta al pubblico; l'odontoiatra, pertanto, non è vincolato all'obbligo di cura, fatte salve le attuali previsioni di legge.

A seguito dell'adesione competono ai professionisti, in particolare, i seguenti obblighi:

- 1 rispettare gli onorari stabiliti;
- 2 informare i pazienti della possibilità di fruire dei benefici di cui al presente Accordo;
- 3 rendere le prestazioni nel rispetto di standard qualitativi non inferiori a quelli praticati per gli utenti non beneficiari degli onorari limitati;
- 4. non discriminare in alcun modo le persone beneficiarie, in particolar modo riguardo ai tempi d'attesa.

Con separato atto le Parti definiranno le condizioni e le modalità di adesione anche da parte dei professionisti dipendenti o collaboratori di strutture pubbliche o private autorizzate che erogano prestazioni a pagamento su richiesta di terzi (c d regime libero-professionale); in tal caso l'adesione sarà regolata da una convenzione con la struttura di appartenenza.

# art. 6 (Applicazione e verifica)

Le Associazioni professionali partecipanti all'Accordo, entro 60 giorni dalla firma, comunicheranno al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per la sua preventiva verifica ed approvazione, i seguenti elementi applicativi dell'Accordo medesimo:

- le modalità di adesione dei professionisti alle previsioni dell' Accordo;
- le modalità per favorire una corretta suddivisione degli accessi dei pazienti beneficiari dell'Accordo tra gli odontoiatri aderenti, garantendo comunque il principio della libera scelta dell'odontoiatra curante;
- i criteri, le modalità e le condizioni minime per la individuazione in maniera uniforme soggetti beneficiari di cui al precedente art 4 del presente Accordo;
- le linee guida operative riguardanti le prestazioni in oggetto;





gli eventuali Accordi con le Associazioni e i consorzi degli odontotecnici relativamente alla fornitura di manufatti a condizioni compatibili con l'accesso alle prestazioni

Le Associazioni vigileranno sulla osservanza dell'Accordo da parte dei rispettivi associati sulla base delle disposizioni contenute nei propri Statuti e regolamenti di attuazione

Nel rispetto delle disposizioni vigenti, in particolare di quelle sulla riservatezza dei dati dei pazienti, le Associazioni firmatarie si impegnano sin d'ora a fornire al Ministero, per finalità di monitoraggio e verifica, i dati relativi all'applicazione del presente Accordo, nonché ogni altra informazione che risulterà utile a verificarne lo stato di attuazione

## art. 7 (Iniziative promozionali e comunicazione)

Le Associazioni professionali assumono il formale impegno a svolgere attività di informazione sul contenuto del presente Accordo, sull'importanza della prevenzione odontoiatrica e sull'importanza che ad eseguire le prestazioni siano professionisti legittimamente abilitati all'esercizio professionale dell'odontoiatria attraverso i propri canali e con le forme di pubblicità e trasparenza idonee e consentite dalla legge

Le Associazioni professionali si impegnano a rendere pubblico ed accessibile a tutti i potenziali beneficiari, anche tramite l' utilizzo di modalità di diffusione elettronica, l'elenco dei professionisti aderenti al presente Accordo.

#### art. 8

### (Responsabilità)

Il presente Accordo non impegna il Ministero nei confronti di terzi, ancorché rientranti nella categoria dei beneficiari, e nessuna responsabilità potrà gravare su di esso a nessun titolo considerato.

Il presente Accordo non preclude alle Parti in alcun modo la possibilità di concludere ulteriori accordi, anche con Organismi istituzionali, che favoriscano la realizzazione degli obbiettivi concordati, in particolare tramite la concessione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze di eventuali specifiche agevolazioni fiscali, anche relative a "studi di settore", ovvero trattamenti differenziati e derogatori sui compensi derivanti dalle prestazioni ad onorario di riferimento

In tal caso il Ministero, senza che ciò costituisca vincolo per il medesimo, al fine di promuovere la massima adesione possibile, si impegna a supportare le Associazioni fornendo il proprio sostegno per tutte le iniziative che, nel rispetto del suo ruolo istituzionale, insindacabilmente riterrà meritevoli di condivisione

## art. 9 (Durata)

Il presente Accordo, per la fase sperimentale, ha durata biennale a decorrere dalla sua sottoscrizione, salvo diritto di recesso motivato delle Parti; alla scadenza, se non disdettato, con il passaggio a regime, si rinnoverà automaticamente per una pari durata.

### art. 10 (Adesioni)

Sulla base degli indici stabiliti dal Ministero, al presente Accordo potranno aderire successivamente, senza alcuna modifica e senza alcuna riserva, altre

Associazioni del settore aventi la medesima qualificazione, rilevabile dagli atti costitutivi e dagli statuti, di quelle che ne sono Parti originarie

art 11

(Oneri)

Dal presente Accordo non potranno derivare oneri finanziari a carico del Ministero. Il presente Accordo viene redatto in un unico originale, che sarà conservato agli atti del Ministero; alle altre parti ne sarà consegnata copia resa in forma legale facente stato in luogo dell'originale ad ogni effetto di legge.

Letto, approvato e sottoscritto in Roma addì

2 8 LUG 2008

IL MINISTERO DEL LAVORO,
DELLA SALUTE E DELLE
POSTERIE SOCIANI

POLITICHE SOCIALI
(II Sottosegretario di Stato)

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DENTISTI ITALIANI (ANDI)

(II Presidente)

ASSOCIAZIONE ODONTOIATRI

(Il Legale Rappresentante)

la presente copia consta di n. CG fogli ad è conforme all'originale

2 9 [UG. 2008

PER COPIA CONFORME IL DIRIGENTE

Nebel for h